COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 353 def.

Bruxelles, 27 luglio 1990

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

- La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel dicembre 1988, è stata firmata a nome della Comunità e da tutti i suoi Stati membri.

- Il 21 dicembre 1988 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che conclude, a nome della Comunità, la Convenzione di Vienna e riguarda altresì il deposito simultaneo, prima del 30 giugno 1990, degli strumenti di ratifica da parte della Commissione e dei suoi Stati membri.

- Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri in relazione al probabile calendario delle attività legislative nazionali per la ratifica della Convenzione, la Commissione ha deciso di sostituire detta proposta con quella che segue:

RELAZIONE

1. Con la risoluzione 39/141 del 14 dicembre 1984 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva chiesto al Consiglio economico e sociale dell'ONU "di pregare la Commissione degli stupefacenti di elaborare, in via prioritaria... un progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti nel quale venissero affrontati globalmente i vari aspetti del problema e, in particolare, quelli che non vengono trattati nell'ambito degli strumenti internazionali esistenti...". Il segretario generale dell'ONU ha pertanto elaborato un progetto di convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. Con la comunicazione SEC(87)791 def. del 18 maggio 1987 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione sulla partecipazione della Comunità al negoziato della nuova convenzione internazionale contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

 Nella comunicazione la Commissione proponeva al Consiglio di decidere quanto segue:

 "La Comunità partecipa al negoziato della nuova convenzione internazionale contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. La Commissione esprime il punto di vista della Comunità in stretta collaborazione con gli Stati membri, conformemente alle direttive allegate".

3. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, di concerto con gli Stati membri e a titolo conservativo, l'introduzione, nelle clausole finali del progetto di convenzione, di una clausola che consenta alla Comunità di partecipare, nei limiti delle sue competenze, alla Convenzione sul traffico illecito degli stupefacenti in fase di elaborazione a Vienna.

4. Con la risoluzione 1988/8 del 25 maggio 1988 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha deciso di convocare una conferenza di plenipotenziari per l'adozione di una convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. La conferenza ha avuto luogo a Vienna, dal 25 novembre al 20 dicembre 1988.

5. La Comunità ha partecipato ai negoziati di Vienna e in particolare all'elaborazione del capitolo "Precursori" e delle "clausole finali" del progetto di convenzione, che rientrano nelle sue competenze.

6. Al termine del negoziato, si è stabilito che la convenzione sarà aperta alla firma e alla conclusione da parte delle organizzazioni regionali di integrazione economica, nei limiti delle loro attribuzioni.

7. La convenzione, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna, è aperta alla firma dal 20 dicembre 1988 fino al 20 dicembre 1989. La sua entrata in vigore richiede il deposito di venti strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo quanto disposto all'articolo 29.

8. L'esito positivo dei negoziati ha indotto il Consiglio, su proposta della Commissione, a decidere, il 1° giugno 1989, la firma della convenzione di Vienna a nome della Comunità economica europea.

9. La suddetta decisione del Consiglio si basa sull'articolo 113 del trattato CEE, poiché i precursori rientrano nella politica commerciale della Comunità.

10. La convenzione è stata pertanto firmata a nome della Comunità l'8 giugno 1989.

11. Inoltre i 12 Stati membri della Comunità hanno firmato la convenzione.

12. Durante la 44a sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, svoltasi il 2 novembre 1989, il presidente in carica del Consiglio ha dichiarato, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, che la Convenzione di Vienna doveva entrare in vigore quanto prima. La Commissione ha già dato inizio ai lavori preparatori per l'attuazione della competenza comunitaria riguardo all'articolo 12 in consultazione con esperti degli Stati membri.

13. In sintesi la Commissione propone al Consiglio di concludere la Convenzione di Vienna a nome della Comunità.

14. E' inoltre opportuno che gli Stati membri decidano di informare il presidente del Consiglio sulla data probabile della loro ratifica della suddetta Convenzione per consentire il deposito simultaneo dei relativi strumenti da parte della Comunità e degli Stati membri in grado di farlo.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 giugno 1989 la Comunità ha firmato, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, e che il suo esempio è stato seguito dagli Stati membri;

considerando che lo scopo dei lavori delle Nazioni Unite, del Consiglio, del Consiglio europeo del dicembre 1989 e del Comitato europeo per la lotta contro la droga (CELAD) è quello di consentire che la Convenzione entri in vigore quanto prima;

considerando che la maggior parte degli Stati membri avrà terminato le rispettive procedure interne per la ratifica nei prossimi mesi e, al massimo, entro la fine del 1990;

considerando l'opportunità che la Comunità concluda la Convenzione, nei limiti delle sue competenze, al più tardi contemporaneamente ai primi Stati membri;

DECIDE:

Articolo 1

E' approvata a nome della Comunità economica europea, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, l'atto di approvazione della Convenzione di Vienna presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

Al tempo stesso il presidente del Consiglio deposita la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 27 della Convenzione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato

Competenze della Comunità economica europea per quanto riguarda i capitoli della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (dichiarazione fatta norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione).

L'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope impone alle organizzazioni regionali di integrazione economica di precisare, nei rispettivi strumenti di conferma formale, la portata delle loro competenze nei settori oggetto della Convenzione.

La Comunità economica europea è stata istituita dal trattato di Roma firmato il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Esso è stato modificato e completato dall'Atto Unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987.

Conformemente alle summenzionate disposizioni, la Comunità economica europea è attualmente competente in materia di politica commerciale in cui rientrano le sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, contemplate dall'articolo 12 della Convenzione.

L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno demandato alle Comunità a norma dei trattati è, per natura, destinato a evolversi continuamente. Di conseguenza le Comunità si riservano di fare, in un secondo tempo, nuove dichiarazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione.

ISSN 0254-1505

COM(90) 353 def.

DOCUMENTI

IT **05 11**

N. di catalogo : CB-CO-90-394-IT-C
ISBN 92-77-63112-0

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo